



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEGRETARIATO GENERALE

Roma,

Al Signor Presidente
del Consiglio Nazionale Forense
Dott. Andrea Mascherin

OGGETTO: Astensione dei difensori dalle udienze penali. Linee-guida.

Trasmetto in allegato, le Linee-guida elaborate dal Primo Presidente per limitare i disagi derivanti dal rinvio dei processi penali a seguito delle astensioni dei difensori.

Con cordialità.

Il Segretario generale
Giovanni Mammone





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA PRESIDENZA

Ministero della Giustizia
Corte Suprema di Cassazione
USCITA - 14/07/2017 13:21:58 - 0014385



Ai Signori Presidenti titolari
delle Sezioni penali

Al Signor Procuratore Generale

Al Coordinatore delle Sezioni Unite
penali

Al Coordinatore della Settima sezione
penale

Al Signor Direttore
dell'Ufficio del Massimario

e p.c. Al Signor Presidente Aggiunto

OGGETTO: Astensione dei difensori dalle udienze penali. Linee-guida.

Nella riunione svoltasi il 19 giugno scorso con i presidenti di sezione, anche non titolari, del settore penale sono stati sommariamente analizzati i problemi derivati dalle ripetute astensioni dalle udienze degli avvocati penalisti.

Dalla discussione è emersa l'esigenza di stabilire, con riguardo ai principali problemi di natura organizzativa, linee-guida uniformi, che siano coerenti con i principi di diritto affermati dalle Sezioni unite (S.U., n. 40187 del 27/03/2014, Lattanzio, Rv. 259926) e che riproducano in larga parte le prassi finora seguite dalle singole sezioni, consentendo di limitare i pur inevitabili disagi derivanti dal rinvio di numerosi procedimenti.

Sollecito pertanto l'adozione uniforme delle seguenti prassi, nel rispetto del Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze (dichiarato idoneo dalla Commissione di garanzia per l'attuazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali con deliberazione del 13 dicembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008), le cui disposizioni costituiscono fonte di diritto oggettivo concernente norme aventi forza e valore di normativa secondaria o regolamentare, vincolanti *erga omnes* ed alle quali anche il giudice è soggetto in forza dell'art.101, secondo comma, Cost. (S.U. Lattanzio, pp. 34 e 42-43).

Dichiarazione di astensione: forme e termini.

A. La dichiarazione di astensione è validamente effettuata dal difensore, personalmente o tramite sostituto, all'inizio dell'udienza o comunicata almeno due giorni prima dell'udienza con atto scritto, trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice, e comunicata "agli altri avvocati costituiti" (art. 3.1. Codice).

A.1. E' ammissibile e ricevibile la dichiarazione trasmessa tramite *telex* alla cancelleria del giudice procedente (S.U. Lattanzio, pp. 24-26).

A.2. Non è richiesta l'ulteriore espressa dichiarazione del difensore di essere interessato a partecipare all'udienza di rinvio.

B. L'astensione non è consentita in riferimento alle udienze afferenti l'applicazione o l'esecuzione di "misure cautelari", sia personali che reali (S.U. Lattanzio, p. 50).

C. L'astensione non è consentita nei procedimenti concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione ovvero, nei giudizi di legittimità, entro novanta giorni (art. 4.1. lett.a Codice).

D. L'astensione non è consentita nei procedimenti in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione "ove l'imputato chieda espressamente ...che si proceda malgrado l'astensione del difensore". In tal caso il difensore, di fiducia o di ufficio, non può legittimamente astenersi ed ha l'obbligo di assicurare la propria prestazione professionale.

Ciò non comporta l'ulteriore onere del difensore di comunicare al proprio assistito l'intenzione di astenersi (S.U. Lattanzio, p. 16, che richiama l'osservazione della Commissione di garanzia la quale, nel valutare il rilievo formulato da Assoutenti sulla sussistenza di tale onere, ha affermato che la questione avrebbe potuto trovare più adeguata soluzione nell'ambito delle norme deontologiche, essendo relativa «al rapporto fiduciario che intercorre tra professionista e cliente»).

Rinvio dell'udienza per astensione del difensore

Sembra opportuno che, salvo casi particolari la cui valutazione è rimessa ai presidenti dei singoli collegi, in caso di rinvio per astensione dei difensori le sezioni penali adottino prassi omogenee dirette a non disperdere le energie dedicate dai magistrati allo studio dei procedimenti rinviati e a non rendere più gravoso il lavoro delle cancellerie.

Di conseguenza, quanto agli effetti della dichiarazione di astensione validamente effettuata, si raccomanda l'adozione uniforme delle seguenti prassi.


E. Il rinvio determinato dalla dichiarazione di astensione viene disposto ad un'udienza già fissata, in cui è previsto un collegio di cui siano componenti il relatore del procedimento rinviato e, se possibile, lo stesso presidente. Il rinvio può essere peraltro disposto ad un'udienza appositamente fissata, in cui il collegio rimane invariato, nell'ipotesi di rilevante complessità del procedimento da rinviare o di eccessivo carico delle udienze già fissate.

F. Del rinvio occorre dare atto a verbale, senza che siano disposti ulteriori avvisi per il difensore che ha dichiarato di astenersi e per gli altri difensori presenti o regolarmente avvisati.

Rimane affidata alla prudente valutazione dei singoli collegi ogni altra questione su quanto non espressamente previsto dalle presenti linee-guida, con speciale riguardo al bilanciamento, pure eccezionale, del diritto costituzionalmente protetto del difensore con altri diritti parimenti garantiti.

Il Primo Presidente

Giovanni Canzio

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Canzio', written in a cursive style.